

## **ABSTRACT:**

In un contratto sorto in epoca precedente rispetto all'entrata in vigore del TUB che all'art. 117 sancisce la nullità delle clausole che rinviano agli usi è comunque da ritenersi invalida, *ex art.* 1284, co. 3, c.c., e, per l'effetto, inefficace, la clausola che individua interessi ultralegali determinandoli sulla scorta dei c.d. usi su piazza nel caso in cui l'ammontare degli stessi interessi non risulti effettivamente determinabile e i criteri della loro quantificazione intrinsecamente controllabili al momento della stipulazione del contratto a nulla rilevando la determinazione *ex post* degli stessi elementi.

Rilevata la natura pattizia - in quanto trattasi di proposte contrattuali - delle c.d. norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI è da escludere che le stesse possano qualificarsi come usi idonei a derogare la disciplina sull'anatocismo prevista dall'art. 1283 c.c.

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia in persona del GOT D.ssa XXXX, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:

### SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.%%%/&&&& Ruolo Generale promossa da: XXXXXXXX, elettivamente domiciliato in JJJJJJJJ, Viale JJJJJJJJ, presso lo studio dell'Avv. YYYYYYYYYY, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ZZZZZZZZZZ, in virtù di mandato a margine dell'originale dell'atto di citazione

-attore-

## CONTRO

BANCA WWWWW Spa, in persona del Sig. HHHHHHHH, Vice Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso come da delega in calce all'atto di citazione dall'Avv. KKKKKK del Servizio Legale della Banca e dall'Avv. QQQQQQQQ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in JJJJJJJ, Viale JJJJJJJ.

-convenuto-

OGGETTO: Nullità clausole contrattuali e risarcimento danni.

CONCLUSIONI per il RICORRENTE: “Revocare l'ordinanza del XXXX e, conseguentemente, ammettere i mezzi istruttori formulati in citazione e nelle memorie autorizzate ex. art. 184 c.p.c.”; nonché: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: 1) Accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c ordinario \$\$\$\$\$\$, già €€€€€€, nonché sul conto anticipi sbf n. &&&&, oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, di costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo; 2) Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base a risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito; 3) Determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario; 4) Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale in regime di contabilizzazione semplice annuale; 5) Condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o rimosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante; 6) In ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375 c.c., da determinarsi in via equitativa; 7) Condannare la banca al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'eventuale illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato. 8) Rigettare l'avversa domanda formulata dalla banca poiché infondata in fatto ed in diritto, inammissibile e

priva di prova, in virtù delle nullità insanabili che affliggono il contratto; 9) Rigettare la domanda avverso formulata; 10) Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori”.

CONCLUSIONI per il CONVENUTO: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis,: In via istruttoria: rigettare, per i motivi di cui in premessa, le richieste istruttorie avversarie; In tesi: rigettare le domande attrici tutte perché infondate in fatto e in diritto nonché sprovviste di prove a sostegno; In ipotesi: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici, dichiarare comunque prescritto il diritto alla restituzione delle somme percepite dalla Banca anteriormente al decennio precedente la notifica della citazione; dichiarare comunque legittima la capitalizzazione semestrale o in via subordinata la capitalizzazione annuale e ridurre conseguentemente la richiesta di restituzione di somme di parte attrice. Riconoscere gli interessi sulle somme da restituire solo a far tempo dalla notifica della domanda giudiziale. In ogni caso con vittoria di spese e di onorari di causa”.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il giorno XXXX, XXXXXXXXXX conveniva dinanzi questo Tribunale la banca <<<<<<<<<< per sentir accertare e dichiarare la nullità e inefficacia della clausola n. 7 delle condizioni generali del contratto di apertura credito e di c/c n. \$\$\$\$ (già €€€€€) e &&&& relativamente alla determinazione ed applicazione del tasso di interesse debitorio, all'anatocismo, ed alla contabilizzazione delle commissioni di massimo scoperto e degli addebiti conseguenti ai c.d. giorni valuta. Chiedeva inoltre l'accertamento dell'esatto "... dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile ..." e la conseguente condanna della banca convenuta alla "... restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori ..." nonché al risarcimento del danno conseguente alla "... eventuale illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia e motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato ...". Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.

- Deduceva l'esponente di aver intrattenuto con la banca convenuta un rapporto di apertura credito con affidamento mediante scopertura su c/c ordinario e su c/c anticipi su fattura. Precisava che il conto anticipi aveva il n. &&&&& e che il conto ordinario aveva il n° \$\$\$\$\$, aggiungendo inoltre che il rapporto in essere aveva avuto inizio già nei primi anni ottanta con il contratto di c/c n. ££££ ma provvedeva alla produzione di copia del solo contratto relativo al c/c n° \$\$\$\$.

-Aggiungeva che nel corso dei suddetti rapporti, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 7 del contratto XXXX di apertura di conto corrente n. \$\$\$\$\$\$, la banca aveva indebitamente applicato interessi in misura non dovuta e con capitalizzazione illegittima degli stessi; aveva inoltre applicato commissioni di massimo scoperto e l'addebito delle valute in realtà non dovuti poiché contrattualmente previsti sul presupposto di un "uso bancario" e non di "uso normativo".

- Concludeva con l'invocare la pronuncia di nullità delle clausole contrattuali, la ripetizione delle maggiori somme trattenute indebitamente dalla banca nonché il risarcimento del danno da determinarsi a mezzo CTU e tenuto conto delle dedotte nullità.

- Si costituiva in giudizio la Banca WWWWWW Spa contestando ciascuno dei molteplici punti della domanda chiedendone la reiezione con il favore delle spese.

- Quanto al tasso di interesse, rilevava che lo stesso era stato correttamente determinato per relationem in conformità ai criteri dell'uso su piazza da ritenersi oggettivi. Con riguardo all'anatocismo ne sosteneva, in buona sostanza, l'uso normativo richiamando gli artt. 1852 e 1283 c.c. Relativamente alla commissione di massimo scoperto ed ai c.d. giorni valuta ne ribadiva la legittimità per l'uso normativo sia in corso che alla chiusura del rapporto richiamando gli artt. 116 e 117 TUB.

- Da ultimo eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale di qualsiasi richiesta relativamente agli addebiti effettuati dalla banca.

-Successivamente alla pronuncia sulle istanze istruttorie per il passaggio ad altre funzioni del giudice designato per la trattazione, il giudizio veniva assegnato a questo giudice.

- Sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza dell'XXXX, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il giudizio veniva trattenuto in decisione sulla scorta delle sole produzioni documentali.

Erano state già respinte le richieste di parte attrice di ordinare alla banca convenuta il rendiconto relativo al rapporto bancario nonché l'ordine di esibire l'originale dei contratti di apertura credito e di conto corrente, nonché gli originali di tutti gli estratti conto. Restava pure respinta la richiesta di CTU, attesa la finalità esplorativa, per l'assenza di qualsiasi documentazione necessaria al compimento delle operazioni di accertamento contabile.

- Passando all'esame del merito delle domande formulate dalle parti, in via preliminare deve andare esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.

- E' da rilevare che, per come formulata, la suddetta eccezione sarebbe da ritenere quale diretta conseguenza dell'approvazione degli estratti conto da parte del XXXXXXXXX, costituente il dato preclusivo per la loro impugnabilità e la conseguente prescrizione dell'azione di ripetizione basata sul "ricalcolo degli importi".

- Deve andare osservato a riguardo che la c.d. "tacita approvazione" dell'estratto conto per difetto di contestazione nel termine di cui all'art. 1832, comma 1, c.c. concerne le operazioni materiali e la loro conformità agli accrediti e addebiti, non anche la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui le singole operazioni contabili derivano; nel caso di specie l'impugnabilità investe direttamente il titolo e resta pertanto regolata dalle norme generali sui contratti.

- E' anche da osservare che sotto altro profilo il reclamo da parte del correntista di somme asseritamente trattenute indebitamente dalla banca, è soggetto a prescrizione decennale con decorrenza dalla chiusura del rapporto; il rapporto di conto corrente bancario, pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si presenta infatti come unico ed unitario ed è soltanto con la chiusura del conto che i crediti e debiti delle parti assumono il carattere della definitività.

- Nella fattispecie le parti non hanno neppure dedotto l'avvenuta chiusura del conto, sì che deve ritenersi che al momento della introduzione della domanda lo stesso fosse ancora in essere.

- L'eccezione di parte convenuta sull'intervenuta prescrizione della domanda deve pertanto andare disattesa in quanto infondata.

-Per quanto attiene il richiesto accertamento di inefficacia della clausola contrattuale n. 7 relativamente alla determinazione degli interessi e della capitalizzazione degli stessi, delle

commissioni di massimo scoperto e attribuzione dei c.d. giorni valuta, è subito da rilevare la fondatezza della domanda ad eccezione dell'attribuzione dei c.d. giorni valuta.

- Sulla validità ed efficacia della clausola relativa all'applicazione convenzionale degli interessi nella misura del tasso ultralegale, determinati secondo il c.d. uso piazza, si è in passato formata abbondante giurisprudenza di legittimità e di merito

- Nel caso che ci occupa è pacifico che il dedotto rapporto contrattuale è sorto in epoca già precedente all'entrata in vigore dell'art. 4, comma 3, L. 154/1992 e dell'art. 117 del successivo D. Lgs. 385/1993 che sancivano la nullità delle clausole di rinvio agli usi.

- Sul punto è da dire che la clausola di richiamo all'uso su piazza, contenuta in contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della suddetta normativa, non può ritenersi conforme ai requisiti necessari per l'assolvimento dell'obbligo della forma scritta fissato dall'art. 1284 c.c. ai fini della validità della pattuizione degli interessi ultralegali. Non tanto in relazione alla legittimità della determinazione per relationem del tasso di interesse quanto piuttosto all'insufficiente certezza dei criteri cui correlare l'uso su piazza.

- Al fine di un corretto bilanciamento degli interessi dei due contraenti una tale clausola può ritenersi univoca soltanto se coordinata all'esistenza di vincolanti discipline su larga scala nazionale, ai c.d. accordi di cartello interbancari, ma non anche quando tali accordi contengono riferimenti a diverse tipologie di tassi, non consentendo così di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso far riferimento concreto. Soltanto la determinabilità effettiva e l'intrinseca controllabilità dei criteri, oggettivamente indicati e richiamati in contratto, conferirebbero validità alle clausole richiamanti gli usi su piazza. In difetto di accordi ed in presenza di tipologie di tassi notevolmente differenti, deve ritenersi l'insussistenza dei suddetti requisiti implicanti la determinabilità.

- Nel caso che ci occupa, il contratto intercorso tra le parti contiene (art. 7) il mero riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, contestualmente attribuisce alla banca (art. 16) la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni che regolano il rapporto di conto corrente.

- La lettura del combinato disposto delle due clausole contrattuali non consente di individuare alcun estrinseco elemento di riferimento per giungere alla sicura determinabilità degli interessi né dei parametri cui possa risultare ancorata la variabilità nel tempo dei tassi.
- Di conseguenza deve escludersi che l'impugnata clausola contrattuale, nel disciplinare la prestazione degli interessi, richiami una fonte dotata di sufficiente grado di univocità, né l'originario vizio di nullità ex art. 1346 c.c. è sanato dalla determinazione ex post del saggio comunicata mediante l'invio degli estratti conto periodici, in quanto la suddetta previsione normativa richiede invece una determinazione a priori del tasso di interessi applicato.
- Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi va rilevato come il patto che racchiude la convenzione, essendo ricompreso nel contratto di conto corrente, è anteriore alla scadenza degli interessi; il disposto dell'art. 1283 c.c. non può pertanto trovare applicazione nel suo aspetto generale ma dovrà essere stabilito se la prevista capitalizzazione trimestrale costituisce un uso normativo o negoziale.
- Come è noto la giurisprudenza venutasi a creare a riguardo ha “svincolato” la questione affermando la natura pattizia delle c.d. norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI. Tali norme, trattandosi di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate alle banche associate, non implicano un uso normativo delle stesse.
- Deve andar ricordato che l'uso, la consuetudine, per costituire fonte di diritto deve possedere i requisiti della generalità e dell'astrattezza. La capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente trova invece riscontro nel rapporto derivante dagli schemi contrattuali predisposti dalle banche a cui il cliente non può di fatto sottrarsi.
- L'esclusione dell'uso normativo comporta la nullità della clausola, in quanto questa, imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi, viola l'imperativo disposto dell'art. 1283 c.c.
- Analoghe ragioni devono andar addotte per quanto concerne la nullità della applicata commissione di massimo scoperto. La convenzione contrattuale non consente infatti di riscontrare alcuna clausola certa che ne determini con certezza l'applicazione. Né può ritenersi sufficiente il solo richiamo all'uso su piazza fatto relativamente alle modalità di applicazione delle stesse.

- Quanto all'asserita illegittimità, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., dell'addebito dei c.d. giorni valuta è da rilevare che la domanda attrice non può trovare sul punto accoglimento.
- Basti in questa sede ricordare che non esiste alcuna disposizione giuridica che disciplini il tempo degli addebiti e degli accrediti, così che la relativa previsione contrattuale non contrasta con alcuna norma né postula per la sua applicazione la formazione di un uso normativo.
- Nei limiti sopra esposti dovrà trovare accoglimento la domanda del XXXXXX relativamente alle denunciate nullità.
- Non possono invece trovare accoglimento le conseguenti domande di accertamento 2) “... esatto dare-avere tra le parti ...” e la eventuale condanna restitutoria in quanto l'attore non ha fornito a riguardo alcuna prova.
- Trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è infatti l'attore a dover provare l'indebito pagamento oltre ai presupposti dell'inesistenza della causa solvendi.
- Né potrebbe ritenersi assolto tale onere attraverso le istanze istruttorie formulate dal XXXXXXXX in citazione e con la memoria 184 c.p.c.
- La richiesta di ordinare alla banca il deposito del rendiconto ex art. 263 c.p.c., è stata correttamente ritenuta inammissibile atteso il pacifico invio dei rendiconto trimestrali effettuato dalla banca nel corso della durata del rapporto.
- Altrettanto inammissibile è da ritenere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali dei contratti di apertura di credito nonché di tutti gli estratti conto. Per indiscusso indirizzo dei giudici di legittimità, nell'actio ad exhibendum il potere coercitivo del giudice ha carattere sussidiario e secondario rispetto alla facoltà della parte di acquisire autonomamente copia della documentazione oggetto del richiesto ordine. La documentazione indicata dall'attore è da ritenere nella disponibilità dello stesso per il disposto dell'art. 119, comma 4, D.Lgs. 385/1993, come sostituito dall'art. 24, comma 2, D.Lgs. 342/1999 che riconosce al cliente della banca il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.



- A fronte dell'omissione di parte attrice la richiesta CTU deve ritenersi a carattere meramente esplorativo.

- Altrettanto infondata è da ritenere la richiesta di danni per l'asserita, ma in verità soltanto supposta, illegittima segnalazione dell'attore nella Centrale Rischi della Banca d'Italia. Anche a riguardo l'attore ha ommesso di assolvere l'onere probatorio che gli incombeva; non risulta neppure provato se tale segnalazione venne effettivamente effettuata.

- La reciproca soccombenza costituisce ragione atta a disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da XXXXXXXXX -attore- nei confronti della Banca WWWWWW Spa -convenuto- per le ragioni di cui in motivazione, dichiara infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto ed in parziale accoglimento delle domande dell'attore dichiara la nullità della clausola n. 7 del contratto XXXX, disciplinante il rapporto di conto corrente n. \$\$\$\$\$\$, relativamente 1) alla determinazione del tasso di interessi debitorio con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza, 2) alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata; 3) all'applicazione degli addebiti in conto corrente di commissioni su massimo scoperto.

Respinge, per le ragioni di cui in motivazione, tutte le domande.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Perugia, 29 aprile 2008.

IL G.O.T  
Dott.ssa XXXX